

FEDERAZIONE TRENTINA DELLE PRO LOCO E LORO CONSORZI

STATUTO

Approvato dall'assemblea del 3 giugno 2012

TITOLO I: COSTITUZIONE

Art. 1. DENOMINAZIONE E SCOPO

1. E' costituita una Associazione denominata "Federazione Trentina delle Pro Loco e loro Consorzi"
2. La *Federazione Trentina delle Pro Loco e loro Consorzi* costituisce il "Comitato regionale UNPLP".
3. Essa è regolata dal presente Statuto e non ha scopo di lucro. La Federazione ha sede in Trento, Via Garibaldi, n.3. Essa è l'emanazione delle Pro Loco e dei loro Consorzi.
4. La *Federazione Trentina delle Pro Loco e loro Consorzi* è associazione di promozione sociale ai sensi della L.383/2000 e fruisce delle connesse agevolazioni qualora risulti regolarmente iscritta nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L.P. 8/1992 c. m. dalla L.P.1/2002.

Art. 2. FINI ISTITUZIONALI

1. Scopi della Federazione sono:
 - a) Costituire una paritetica rappresentanza delle pro Loco e loro Consorzi per affermare la loro personalità, funzionalità e insostituibilità nel quadro di tutti gli organismi comunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali operanti nel turismo.
 - b) Promuovere lo studio e la conseguente soluzione di problemi giuridici, amministrativi, finanziari e tecnici per il potenziamento delle Pro Loco e loro Consorzi e nel superiore interesse del Turismo provinciale, regionale e nazionale.
 - c) Aderire ad analoghe associazioni regionali, nazionali, ed internazionali al fine di portare il proprio contributo alla creazione di rapporti di reciproca intesa, amicizia e collaborazione.
 - d) Tutelare l'autonomia e gli interessi delle Pro Loco e Consorzi associati, nell'ambito del compito di rafforzamento di azione unitaria e coordinata della Federazione.
 - e) Assicurare il coordinamento, la consulenza e l'assistenza agli associati per la tutela dei loro interessi nell'ambito dei vari ordinamenti vigenti, e, in particolare, rappresentare taluno o la totalità degli associati nella giurisdizione ordinaria, amministrativa e costituzionale, in ogni fase e grado, qualora richiesto.
 - f) Provvedere alla pubblicazione e diffusione di iniziative editoriali con riferimento ai propri fini istituzionali.
 - g) Promuovere e/o favorire la costituzione di associazioni Pro Loco e di Consorzi tra le stesse su tutto il territorio regionale.
2. La Federazione, anche nel caso in cui agisca nell'interesse di taluno o della totalità dei propri associati, opera sempre in nome proprio, anche in ordine alle spese per l'attività ordinaria.
3. A questi fini la rappresentanza della Federazione compete al Presidente.

TITOLO II: FEDERAZIONE TRENTINA DELLE PRO LOCO E CONSORZI

Art. 3. ADESIONI

1. Possono far parte della Federazione tutte le Pro Loco e i Consorzi Turistici di Pro Loco che domandino di aderire ad essa, impegnandosi ad uniformarsi alle norme del presente Statuto e ad adottare i principi degli Statuti tipo proposti dalla Federazione.
2. Ogni anno l'Assemblea Generale fissa la quota di adesione per l'anno successivo.
3. Sulla domanda di adesione si esprime il Comitato Direttivo entro trenta giorni dall'arrivo della medesima. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si considera tacitamente accolta.

Art. 4. CESSAZIONE

1. La qualità di socio viene meno:
 - a) per cessazione della Pro Loco o del Consorzio;
 - b) per recesso, a domanda, nei modi e nelle forme previste dallo statuto;
 - c) per radiazione, morosità, inadempienza agli obblighi sociali assunti a norma dello statuto o per aver arrecato in qualunque modo danno morale o materiale alla Federazione, dalla data in cui il Comitato Direttivo abbia deliberato la radiazione.
2. L'esclusione deve essere comunicata per raccomandata A.R. al socio il quale può appellarsi al Collegio degli Arbitri, che si pronuncerà in maniera definitiva.

TITOLO III: ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 5. ORGANI

1. Sono organi della Federazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Comitato Direttivo;
 - d) il Collegio dei Sindaci;
 - e) il Collegio degli Arbitri.

ASSEMBLEA

Art. 6. ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la Federazione; ad essa spettano tutti i poteri, eccetto quelli che dalla legge o dal presente statuto siano riservati ad altri organi e quelli che l'Assemblea stessa abbia delegati. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

Art. 7. ADUNANZE

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Comitato Direttivo o ne faccia richiesta scritta al Presidente non meno di 1/5 dei membri dell'Assemblea.

1. La data, la località e l'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e straordinarie vengono fissate dal Comitato Direttivo.
2. La convocazione avviene mediante invio di comunicazione scritta con almeno dieci giorni di preavviso.
3. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto dei soci.
4. La seconda convocazione, ove nella prima non sia stato raggiunto il numero legale, non potrà essere effettuata a distanza inferiore ad un'ora da questa.

Art. 8. DELEGHE

1. I componenti dell'Assemblea possono, in caso di impedimento, farsi rappresentare di volta in volta mediante delega scritta.
2. Per ogni socio non vengono accettate più di due deleghe scritte.

Art. 9. ATTRIBUZIONI

1. Sono di competenza dell'Assemblea della Federazione:
 - a) la determinazione delle direttive dell'azione della Federazione e di tutte le altre questioni interessanti la vita associativa, tendenti al raggiungimento dei fini sociali;
 - b) l'elezione del presidente della Federazione;
 - c) l'elezione dei consiglieri componenti il Comitato Direttivo,

- d) l'elezione di tre Sindaci effettivi e di due supplenti;
- e) la nomina di tre membri, estranei all'Assemblea, che formino il Collegio degli Arbitri;
- f) la determinazione delle quote associative e degli eventuali contributi straordinari a carico dei soci;
- g) l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- h) eventuali proposte di modifica allo statuto sociale;
- i) l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali in sintonia con i fini statutari della Federazione;
- j) lo scioglimento della Federazione e la nomina dei liquidatori.
- k) Ogni altra deliberazione prevista in materia dalle leggi vigenti.
- l) L'elezione dei delegati che partecipano all'assemblea nazionale UNPLI
- m) L'elezione del consigliere nazionale UNPLI rappresentante della Federazione Trentina delle Pro Loco e loro Consorzi – Comitato UNPLI Trentino

2. Tutte le deliberazioni devono risultare dal relativo verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dall'estensore stesso.

Art. 10. COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta da:

- a) Il presidente in carica di ogni Pro Loco e Consorzio Pro Loco associati alla Federazione alla data di svolgimento dell'assemblea
- b) I soggetti di cui al comma a) possono nominare un altro socio come loro sostituto tramite delega scritta.

2. Aveni diritto

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto i rappresentanti delle Pro Loco e dei Consorzi che sono in regola con la quota associativa dell'anno in corso e dell'anno precedente lo svolgimento dei lavori assembleari. Fanno eccezione le Pro Loco e i Consorzi Pro Loco nati nell'anno di indizione dell'assemblea.

PRESIDENZA DELLA FEDERAZIONE

Art. 11. ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione a tutti gli effetti; egli provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, all'amministrazione della Federazione, convoca le Assemblee, convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo, sovrintende all'andamento dei servizi, propone al Comitato Direttivo lo schema dei conti preventivi e consuntivi ed adempie a tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica.

2. Il Presidente, potrà delegare parte delle sue attribuzioni al Vice Presidente o ai membri del Comitato Direttivo, per il tempo che lo ritenga necessario.

3. Il Presidente sceglie il vicepresidente tra i componenti del Direttivo

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 12. COMPOSIZIONE

1. Il comitato direttivo è composto da **un numero di membri definito di volta in volta dall'assemblea attraverso l'approvazione del regolamento elettorale proposto dal comitato direttivo**

2. Di norma, alle riunioni del Comitato Direttivo, partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Federazione.

Art. 13. ATTRIBUZIONI

1. Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo e coadiuva il Presidente della Federazione nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Nei casi di riconosciuta urgenza, il Comitato Direttivo assume tutte le attribuzioni dell'Assemblea, con deliberazioni che verranno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea stessa nella riunione immediatamente successiva.

3. Il Presidente della Federazione convocherà il Comitato Direttivo ogni qualvolta lo riterrà necessario o ne riceverà richiesta scritta dalla maggioranza dei componenti il Comitato stesso.

4. Il Comitato Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza di voti dei presenti.

5. In caso di dimissioni o decadenza di un membro del Comitato Direttivo, lo stesso Comitato può provvedere alla nomina di un sostituto per cooptazione fino alla prima Assemblea, la quale provvederà all'elezione del membro mancante. Nel caso di dimissioni o decadenza della metà più uno dei membri che compongono il comitato, il presidente deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni per provvedere all'elezione di un nuovo Comitato Direttivo.

6. A parità di voti assume valore decisionale il voto del Presidente. Tutte le deliberazioni devono risultare dal relativo verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso.

7. Per lo studio di problemi particolari il Comitato Direttivo potrà nominare una commissione tecnica avvalendosi di membri del medesimo e/o ricorrendo ad esperti esterni.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 14. NOMINA E COMPOSIZIONE

1. Il Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea, è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti fra i soci non facenti parte del Comitato Direttivo.

2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Art. 15. ATTRIBUZIONI

1. E' compito del Collegio dei Revisori:

- a)* vigilare sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione;
- b)* vigilare sull'osservanza delle norme dello Statuto;
- c)* accertare la tenuta della contabilità sociale;
- d)* riferire all'Assemblea con relazione sul conto consuntivo.

2. La sua attività sarà redatta su apposito verbale.

Art. 16. RIUNIONI

1. Il Collegio Sindacale può riunirsi in qualsiasi momento ed inoltre può essere convocato su invito scritto del Presidente della Federazione.

COLLEGIO DEGLI ARBITRI

Art. 17. NOMINA E COMPOSIZIONE

1. Il Collegio degli Arbitri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea della Federazione, scelti tra persone estranee agli organi delle Pro Loco, dei Consorzi di Pro Loco e della Federazione, di chiara e riconosciuta competenza giuridico- amministrativa.

2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Art. 18. ATTRIBUZIONE E RIUNIONI

1. Il Collegio degli Arbitri è l'organo che giudica, secondo equità, tutte le questioni che nell'ambito della vita sociale insorgessero fra i membri degli organi sociali, fra soci e organi sociali, o anche fra gli stessi organi sociali.

2. Il Collegio si riunirà a richiesta scritta del Presidente della Federazione, o di una delle parti interessate.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CARICHE SOCIALI

Art. 19. ELEZIONI E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI ED EVENTUALI SOSTITUZIONI

1. Tutte le elezioni sono fatte a scrutinio segreto, secondo le modalità dello statuto.
2. A parità di voti ricevuti, viene eletto il più giovane di età
3. Qualora la Federazione sia iscritta all'Albo delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 383/2000 tutte le cariche sociali dovranno essere gratuite, salvo rimborsi delle spese sostenute per motivi inerenti alle cariche statutarie.
4. Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni, rinnovabili per un massimo di due mandati consecutivi.*
5. In caso di dimissioni o decadenza da qualsiasi carica o rappresentanza, i neo eletti, in ordine all'esito delle votazioni, restano in carica solo fino alla normale scadenza del mandato.
6. In caso di dimissioni del Presidente della Federazione, il Vice Presidente ne assume la carica ad interim per la durata di massimo novanta giorni, tempo utile per la convocazione dell'Assemblea e la conseguente elezione del nuovo Presidente.
7. In caso di dimissioni o decadenza di un membro degli Organi sociali, lo stesso Organo può provvedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti fino all'Assemblea immediatamente successiva, la quale provvederà all'elezione del membro mancante. Nel caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei membri, il Presidente della Federazione deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni per provvedere all'elezione di un nuovo Organo.
8. Decadono automaticamente dalle cariche, fatta eccezione dei probiviri, coloro che non sono più in regola con il tesseramento ad una pro loco della provincia di Trento o che siano stati radiati dalla stessa.
9. Le cariche sociali, fatta eccezione dei probiviri, sono incompatibili con quelle di consigliere Provinciale e Regionale

TITOLO V: MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 20. PROPOSTE DI MODIFICA

1. Le modifiche dello Statuto proposte dal Comitato Direttivo, debbono essere presentate per le relative delibere alla prima Assemblea. E' anche facoltà dei soci proporre modifiche purché la richiesta sia sottoscritta da almeno un quinto dei membri dell'Assemblea e sia inoltrata al Comitato Direttivo per lettera raccomandata. In entrambi i casi il Comitato Direttivo sarà tenuto a diramare a tutti i soci il testo delle modifiche proposte e ciò almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Art. 21. MAGGIORANZA NECESSARIA

1. Le modifiche dello Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea a maggioranza assoluta, con la partecipazione di almeno due terzi dei membri in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli aventi diritto in seconda convocazione.
 1. COMUNICAZIONI
 1. Le modifiche dello Statuto, approvate dall'Assemblea, devono essere comunicate per iscritto, entro trenta giorni dall'approvazione, a tutti i soci ed al Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento.

TITOLO VI: GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 22. MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIO

1. Al finanziamento della Federazione delle Pro Loco e loro Consorzi si provvede con:
 - a) quote di adesione delle Pro Loco e dei singoli Consorzi di Pro Loco;
 - b) contributi e sovvenzioni provinciali;
 - c) contributi e sussidi assicurati da Enti pubblici, organizzazioni o privati;

- d) eventuali lasciti o donazioni;
- e) eventuali proventi patrimoniali.

2. E' fatto divieto di dividere tra i soci, anche indirettamente, eventuali utili di bilancio. E' fatto obbligo di reinvestire eventuali utili di bilancio nell'esercizio successivo, a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 23. CONTO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Il Presidente presenta all'esame e all' approvazione dell'Assemblea, entro il 31 maggio, il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e il conto preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea ne esamina l'impostazione e le risultanze e delibera al riguardo.

2. Il conto consuntivo dovrà essere consegnato al Collegio Sindacale trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea alla quale lo stesso Collegio Sindacale presenterà relazione scritta.

Art. 24. DIRETTORE

1. Il Direttore, indicato dal Comitato Direttivo, sovrintende al regolare funzionamento dei servizi della Federazione e cura l'attuazione delle decisioni adottate secondo le rispettive competenze degli organi sociali.

2. Coordina e sovrintende il personale dipendente.

TITOLO VII: SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Art. 25. MAGGIORANZA NECESSARIA

1. Lo scioglimento della Federazione ha luogo per deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta, con l'intervento di almeno due terzi dei membri dell'Assemblea con diritto di voto.

Art. 26. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento della Federazione, i residui passivi verranno ripartiti in parti uguali fra tutti i soci.

2. Eventuali residui attivi e beni devono essere devoluti ai fini di utilità sociale.

Art. 27. LIQUIDATORI

1. L'Assemblea che delibera la liquidazione della Federazione, nomina il Collegio dei Liquidatori, composto di tre membri scelti fra i componenti dell'Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea.

2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

***norma transitoria:** la prossima scadenza naturale delle cariche è da ritenersi la primavera 2012 in concomitanza con la scadenza delle cariche nazionali UNPLI.-Il primo mandato utile al conteggio è da ritenersi quello in corso (2007-2012)

INDICE

TITOLO I: COSTITUZIONE	2
Art. 1. DENOMINAZIONE E SCOPO	2
Art. 2. FINI ISTITUZIONALI.....	2
TITOLO II: FEDERAZIONE TRENTINA DELLE PRO LOCO E CONSORZI.....	2
Art. 3. ADESIONI	2
Art. 4. CESSAZIONE	3
TITOLO III: ORGANI DELLA FEDERAZIONE.....	3
Art. 5. ORGANI.....	3
ASSEMBLEA	3
Art. 6. ASSEMBLEA.....	3
Art. 7. ADUNANZE	3
Art. 8. DELEGHE	3
Art. 9. ATTRIBUZIONI.....	3
Art. 10. COMPOSIZIONE.....	4
PRESIDENZA DELLA FEDERAZIONE.....	4
Art. 11. ATTRIBUZIONI.....	4
COMITATO DIRETTIVO.....	4
Art. 12. COMPOSIZIONE.....	4
Art. 13. ATTRIBUZIONI.....	4
COLLEGIO DEI REVISORI	5
Art. 14. NOMINA E COMPOSIZIONE	5
Art. 15. ATTRIBUZIONI.....	5
Art. 16. RIUNIONI.....	5
COLLEGIO DEGLI ARBITRI.....	5
Art. 17. NOMINA E COMPOSIZIONE	5
Art. 18. ATTRIBUZIONE E RIUNIONI.....	5
TITOLO IV: DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CARICHE SOCIALI	6
Art. 19. ELEZIONI E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI ED EVENTUALI SOSTITUZIONI.....	6
TITOLO V: MODIFICHE ALLO STATUTO	6
Art. 20. PROPOSTE DI MODIFICA	6
Art. 21. MAGGIORANZA NECESSARIA	6
TITOLO VI: GESTIONE AMMINISTRATIVA	6
Art. 22. MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIO	6
Art. 23. CONTO CONSUNTIVO E PREVENTIVO.....	7
Art. 24. DIRETTORE	7
TITOLO VII: SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE.....	7
Art. 25. MAGGIORANZA NECESSARIA	7
Art. 26. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO.....	7
Art. 27. LIQUIDATORI	7
DISPOSIZIONI FINALI	7
INDICE.....	8